
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIOAZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1615 del 11 LUG. 2016

U.O.C. AFFARI GENERALI.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE, EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA STPA, PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 2175/2010 R.G.N.R. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. M.G. DIRIGENTE MEDICO Matr.5415

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

[Signature]

IL DIRETTORE
Avv. Giovanni Tolomeo

[Signature]

Il 11 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

Visti gli atti del Proc. Pen. n. 2175/2010 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del Dott.M.G. Dirigente Medico, matr.5415, il quale richiede con istanza prot.n. 1652 del 06/06/2016 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli artt. 590 e 583 c.p.;

Preso atto che con la sentenza definitiva n.° 1566/15 del 21/12/2015 resa irrevocabile il 05/05/2016 del Tribunale Penale di Ragusa in composizione monocratica, prodotta in uno alla domanda di rimborso, l'imputato è stato assolto in applicazione dell'art. 530 c.p.p. dal reato ascrittogli in rubrica **perché il fatto non sussiste;**

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Dato atto che il Dott.M.G. viene autorizzato Prot. n. U-0007474 del 09/03/2011 dall'Azienda per un solo legale e nella misura del valore minimo in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Aziendale;

Vista la parcella n.° 08 del 13/05/2016 per l'importo di €5.935,70 compresa dell'IVA e CPA, rilasciata per quietanza dall'Avv. Nunzio Citrella emessa complessivamente per tre fasi procedurali (indagini preliminari, udienza preliminare avanti il GIP ed avanti il Tribunale monocratico) e la parcella del Medico Legale Dott. Audenzio D'Angelo di €1.830,00 compresa di IVA corrisposte dal Dirigente Medico in questione per il processo penale 2175/2010 RGNR, verrà rimborsata la somma di €7.673,78

sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. M.G.matr.5415, descritta in premessa, definito con sentenza irrevocabile resa in data 21/12/2015 e depositata il 7.3.2016 dal Tribunale di Ragusa **perché il fatto non sussiste;**
- **Liquidare e pagare** la somma di € 7.673,78 di cui alla fattura quietanzata n. 08 del 13/05/2016 di €5.935,70 compresa dell'IVA e CPA meno l'aumento del 20% per particolare complessità, dell' Avv. Nunzio Citrella, e alla fattura n. 08 del 24/05/2016 di €1.830,00 compresa di IVA del Dott. Audenzio D'Angelo quietanzate al Dott. M.G. matr.5415, le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo 202020201 denominato "fondo spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10520		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			